



CONFINDUSTRIA

Schema di
decreto
legislativo in
materia di lotta
alla corruzione
nel settore
privato

Gennaio 2017

Nota di Aggiornamento

Nella seduta del 14 dicembre 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo che attua la Decisione-quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione europea in materia di contrasto alla corruzione nel settore privato, alla luce della delega contenuta nella legge di delegazione europea del 2015 (legge n. 170/2016).

Il provvedimento è stato trasmesso in Parlamento e assegnato alle Commissioni competenti, tenute a esprimere i pareri entro il prossimo 25 gennaio.

In particolare, l'adeguamento ai contenuti della Decisione-quadro viene realizzato attraverso correttivi all'art. 2635 c.c. che disciplina la "*Corruzione tra privati*". Infatti, nel 2012, questa fattispecie era stata oggetto di modifiche che tuttavia la Commissione UE ha ritenuto non completamente in linea con le indicazioni europee.

Si ricorda che il vigente art. 2635 c.c., sul piano della corruzione **passiva**, punisce con la reclusione da 1 a 3 anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società. Si applica la reclusione fino a 1 anno e sei mesi se il fatto è commesso da sottoposti all'altrui direzione o vigilanza. Sul fronte della corruzione **attiva**, chi dà o promette denaro o altra utilità ai soggetti sopra indicati è punito con le stesse pene per essi previste. Il reato è perseguibile a querela, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza.

I principali ambiti della disciplina del reato di corruzione tra privati su cui interviene lo schema di Decreto sono i seguenti:

a) novero dei soggetti punibili: per la corruzione passiva, si aggiungono ai soggetti in posizione apicale di amministrazione e controllo, e ai sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, quelli che svolgono funzioni direttive;

b) condotta: **i)** è punibile, oltre alla ricezione e all'accettazione della promessa di denaro o altre utilità non dovute, anche la sollecitazione a riceverle, se porta alla conclusione dell'accordo corruttivo; **ii)** sono punibili, oltre alle condotte poste in essere direttamente, anche quelle realizzate per interposta persona; **iii)** viene meno la rilevanza del nocimento alla società, pertanto il reato ci configura a prescindere dalla sussistenza di tale danno;

c) responsabilità 231: **i)** per le sanzioni pecuniarie, la forbice ad oggi fissata da 200 a 600 quote, viene elevata a 400 - 600. Al riguardo, si rileva che la Decisione quadro si limita a prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e che la legge delega indica in 200 e 600 quote i limiti, rispettivamente, minimo e massimo entro i quali fissare la misura; **ii)** vengono introdotte *ex novo* anche le sanzioni interdittive. A questo proposito, si rileva che la Decisione-quadro prevede tali sanzioni soltanto come eventuali, mentre la loro introduzione è

espressamente contemplata dalla legge delega. Pertanto, sul piano delle sanzioni 231, le modifiche inaspriscono il regime, probabilmente in risposta alla sollecitazione della Commissione UE che ha definito il regime vigente come “non sufficientemente dissuasivo”;

d) introduzione della specifica fattispecie dell’**istigazione alla corruzione tra privati** (nuovo art. 2635-*bis*, c.c.), anch’essa perseguibile a querela. Sul piano 231, si prevedono le sanzioni pecuniarie da 200 a 400 quote, nonché le sanzioni interdittive;

e) introduzione delle **pene** accessorie in caso di condanna per corruzione privata e istigazione alla corruzione, che consistono nell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi, *ex art. 32-bis*, c.p. (nuovo art. 2635-*ter* c.c.). Al riguardo, ai sensi della Decisione-quadro lo Stato membro prevede tali sanzioni se c’è il chiaro rischio di abuso di posizione o abuso d’ufficio per corruzione attiva o passiva.

Inoltre, si segnala la **modifica dell’ambito soggettivo di riferimento delle “Disposizioni penali in materia di società e consorzi”** previste dal Libro V, Titolo XI del codice civile: alle società e ai consorzi si aggiungono anche gli “enti privati”; tale estensione si affianca a quella prevista nel nuovo art. 2635 c.c., dove si prevede che i soggetti attivi del reato fanno parte di “società o enti privati”.

Confindustria sta verificando, insieme al sistema associativo, in che misura quest’ultimo correttivo comporta un ampliamento del perimetro applicativo delle norme penali in questione e, su un piano più generale, l’impatto della nuova disciplina. Ciò al fine di segnalare eventuali criticità, in vista dell’approvazione definitiva del provvedimento.